

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1687)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(SEIGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1961

Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 24 dicembre 1959, n. 1152, fu disposto che l'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale di diritto privato fosse elevato da lire 1 milione a 60 milioni, per la durata di due anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

Al fine di consentire a tale Istituto la continuità della realizzazione delle proprie finalità istituzionali e il superamento delle difficoltà finanziarie derivanti dal mancato afflusso dei contributi da parte degli Stati

esteri aderenti, sospesi a seguito dell'interruzione dell'attività dell'Istituto medesimo nel periodo bellico, si rende necessaria l'emanazione del presente provvedimento.

Esso dispone che l'assegno ordinario annuo a favore dell'Istituto sia fissato in lire 40 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1961-62 e la concessione, per l'esercizio 1961-62, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per superare le suddette difficoltà finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato, a decorrere dallo esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.

Art. 2.

All'Istituto di cui al precedente articolo 1 è concesso, per l'esercizio finanziario 1961-

1962, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.